

## Allegato 2

# Norme per l'applicazione e la certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli circolanti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario

Revisione	Data	Stato
0	2 Luglio 2019	Per immediata applicazione contestuale alla fase di consultazione

## Sommario

1	Scopo e campo di applicazione.....	3
2	Riferimenti legislativi e normativi.....	4
3	Definizioni .....	5
4	Requisiti del soggetto responsabile della manutenzione e delle officine di manutenzione.....	6
5	Gestione del transitorio.....	7

## 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento è emanato in attuazione dell'art. 16, comma 2, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) e si propone di definire opportuni requisiti tecnici per la manutenzione dei veicoli destinati a circolare nelle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

L'Agenzia ritiene la definizione di tali requisiti tecnici uno degli aspetti fondamentali per garantire un adeguato livello di affidabilità nelle operazioni di manutenzione di tali veicoli.

Le presenti norme si applicano ai soggetti (gestore infrastruttura, impresa ferroviaria o esercente) che operano sulle reti funzionalmente isolate di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in possesso di Certificato di idoneità all'esercizio su tali reti, sia nel caso ricoprano direttamente il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione (SRM) che nel caso assegnino tale ruolo all'esterno, e inoltre ai soggetti esterni che ricoprono il ruolo di SRM come di seguito specificato. In considerazione dei soggetti che operano sulle reti funzionalmente isolate e delle caratteristiche dei veicoli che vi circolano, si ritiene che l'art. 13 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 possa estendersi al mondo delle reti funzionalmente isolate secondo quanto disciplinato nel presente allegato.

Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 stabilisce (art. 13, comma 1) che: "A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, è assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (Entity in charge of maintenance ECM) ...".

Pertanto è opportuno che ciascun veicolo circolante nelle reti funzionalmente isolate abbia assegnato, da parte del detentore del veicolo stesso, la figura del soggetto responsabile della manutenzione e lo stesso soggetto sia obbligato a dotarsi di un sistema di gestione della manutenzione.

Dalle considerazioni di cui sopra consegue che, anche per le reti funzionalmente isolate, a ciascun veicolo già esistente ed a quelli nuovi, prima dell'utilizzo su ciascuna rete, deve essere assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel registro dei veicoli che verrà istituito specificatamente per queste reti, così come disciplinato nell'allegato 3 al presente decreto.

Il sistema di gestione della manutenzione che ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve porre in essere per i veicoli di cui è responsabile deve avere le stesse caratteristiche di quelle previste ai comma 3 e 4 dell'art. 13 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Si precisa che fino a quando non sarà intervenuta la piena operatività di ANSFISA, le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, con le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF o Agenzia) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130 e dell'art. 31, comma 6, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

## 2 Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione
- Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie"
- Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea"
- Decreto ANSF n. 04 del 09/08/2012 "Emanazione delle Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria" - Allegato C e s.m.i.
- ANSF\_Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 – n. 2/2019 Revisione 01 del 26/06/2019
- ANSF\_Linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e s.m.i.
- ANSF\_Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) – Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.
- ANSF\_Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017 e s.m.i.
- Raccomandazione su tracciabilità sale Nota ANSF prot. n. 003470/2010 del 03/06/2010 "Misure da adottare relativamente ai Controlli Non Distruttivi"
- ANSF\_Linee guida prot. n. 0015992 del 25/09/2018 "Linee guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria"
- Decreto ANSF n. 01 del 19/04/2019 "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti"
- Decreto ANSF n. 02 del 18/06/2019 "Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)"

### 3 Definizioni

Si riportano le definizioni utilizzate all'interno del presente documento:

- a. **"Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA o Agenzia)"**: l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dal citato decreto riguardanti la sicurezza ferroviaria e che sostituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- b. **"Reti funzionalmente isolate"**: la parte del sistema ferroviario funzionalmente isolata dal resto del sistema ferroviario interoperabile;
- c. **"Gestore dell'Infrastruttura (GI)"**: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d. **"Impresa ferroviaria (IF)"**: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
- e. **"Esercente (ES)"**: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo del 14 maggio 2019, n.50 quale soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete;
- f. **"Detentore"**: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'allegato 3 del presente decreto: può esserne il proprietario o averne diritto di utilizzarlo;
- g. **"Sistema di Gestione della Sicurezza"**: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura, da un'impresa ferroviaria o da un Esercente per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni;
- h. **"Soggetto responsabile della manutenzione (SRM)"**: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'allegato 4 del presente decreto;
- i. **"Attestato SRM"**: attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione di veicoli in conformità ai requisiti definiti dalle presenti linee guida e dalle linee guida ANSF per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) – Rev. 01 del 16/10/2015;
- j. **"Attestato di funzione di esecuzione della manutenzione di una officina di manutenzione"**: attestazione dei soggetti o organizzazioni che adempiono alla funzione di manutenzione di cui alla lettera d) dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 779/2019 (per quanto applicabile) dei Soggetti Responsabili della Manutenzione di veicoli in conformità ai requisiti definiti dalle presenti linee guida e alle linee guida ANSF per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017.

## 4 Requisiti del soggetto responsabile della manutenzione e delle officine di manutenzione

Anche per le reti funzionalmente isolate, fatta salva la responsabilità degli esercenti o degli operatori delle reti funzionalmente isolate (imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura) per il funzionamento sicuro di un treno, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in condizioni sicure per la circolazione. Attraverso il proprio sistema di manutenzione il soggetto responsabile della manutenzione deve:

- assicurare che i veicoli siano mantenuti in conformità al dossier di manutenzione di ciascun veicolo e ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione come specificate al capitolo 2 del presente documento;
- mettere in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei pertinenti CSM, ove appropriato cooperando con altri soggetti;
- provvedere affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798 e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui è data comunicazione su richiesta dell'Agenzia;
- assicurare la tracciabilità delle attività di manutenzione.

Il sistema di manutenzione è composto dalle seguenti funzioni:

- a. la funzione di «gestione», per supervisionare e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b. a d. e assicurare lo stato di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario;
- b. la funzione di «sviluppo della manutenzione», per gestire la documentazione relativa alla manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e di esercizio, così come delle prestazioni e dell'esperienza maturata;
- c. la funzione di «gestione della manutenzione della flotta», per gestire la rimozione dall'esercizio del veicolo che è sottoposto a manutenzione e il suo ritorno in esercizio dopo la manutenzione;
- d. la funzione di «esecuzione della manutenzione», per eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di esso, inclusa la documentazione relativa alla reimmissione in servizio.

Il soggetto responsabile della manutenzione è tenuto ad applicare al proprio sistema di gestione delle manutenzione dei veicoli i principi e i requisiti contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 779/2019, con le precisazioni di seguito riportate.

Il soggetto responsabile della manutenzione assicura che tutte le funzioni di cui sopra siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 779/2019 ad eccezione delle parti di cui al punto II dello stesso allegato inerenti la conformità ai requisiti essenziali per l'interoperabilità, ed effettua esso stesso la funzione di gestione, fatta salva la possibilità di esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle suddette lettere da b. a d., o loro parti, ad altri enti appaltanti, tra cui le officine di manutenzione.

In merito ai componenti critici per la sicurezza di cui all'art. 4 e allegato II, punti II (ad eccezione delle parti inerenti la conformità ai requisiti essenziali per l'interoperabilità), e IV, del regolamento di esecuzione (UE) 779/2019, si faccia riferimento agli Organi di sicurezza di cui al decreto ANSF n. 4/2012 – allegato C, per i quali è richiesta l'abilitazione del personale addetto alla manutenzione dei

veicoli anche per le reti funzionalmente isolate, così come disciplinato nell'allegato 1 al presente decreto.

Per quanto riguarda le officine di manutenzione si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 ed in particolar modo dall'Allegato II.IV del Regolamento di esecuzione (UE) 779/2019, per quanto applicabile.

Chiunque sia incaricato di svolgere il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione, compreso il caso in cui tale ruolo sia svolto direttamente dall'esercente o dagli operatori delle reti funzionalmente isolate (imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura), dovrà essere obbligatoriamente in possesso di un Attestato SRM. Conformemente a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798, si prevede anche per le reti funzionalmente isolate un periodo di transizione di tre anni a partire dal 1° luglio 2019 dopo il quale tutti coloro che svolgono il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un Attestato SRM.

Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie alla funzione di manutenzione di cui alla lettera d. sopra riportata, può richiedere un "Attestato di funzione di esecuzione della manutenzione di una officina di manutenzione". Tale Attestato conferma che la manutenzione effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di tale funzione è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II.IV del Regolamento di esecuzione (UE) 779/2019, per quanto applicabile.

Le modalità di rilascio dei sopracitati Attestati e gli Organismi di certificazione deputati al loro rilascio, nonché le modalità di riconoscimento degli Organismi stessi, saranno specificati nei provvedimenti emanati dall'Agenzia coerentemente a quanto definito nel Decreto ANSF n. 2/2019.

## 5 Gestione del transitorio

Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultavano in possesso della qualifica di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) rilasciato dall'ANSF, con qualifica per il settore "OA veicoli diversi da carri" in corso di validità, in forza di quanto disposto dal Decreto ANSF n. 2/2019, sono abilitati ad operare nel ruolo di Organismo Indipendente Ferroviario, ottemperando a quanto disposto all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ANSF. N. 2/2019, e potranno rilasciare, in attesa della definizione da parte dell'Agenzia del quadro normativo di riferimento finale, Attestati SRM e Attestati di funzione di esecuzione della manutenzione di una officina di manutenzione per le reti funzionalmente isolate. Le modalità per il rilascio dei suddetti Attestati in tal caso sono quelle disciplinate dalle linee guida ANSF:

- ANSF\_Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) – Rev. 01 del 16/10/2015;
- ANSF\_Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017.

Per quanto riguarda il rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio di cui all'allegato 1 del presente decreto, le imprese ferroviarie e gestori infrastruttura o esercenti al momento della richiesta del Certificato di idoneità all'esercizio dovranno dare evidenza dell'individuazione del/dei soggetto/i responsabile/i della manutenzione per i propri veicoli e del fatto che questo si è dotato di un sistema di gestione della manutenzione strutturato sulle 4 funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, per quanto applicabile.

Qualora il soggetto responsabile della manutenzione coincida con le imprese ferroviarie, i gestori infrastruttura o gli esercenti, l'organizzazione e le procedure definite per la gestione della manutenzione veicoli dovranno dimostrare di essere conformi ai requisiti definiti al precedente §4.